

Avv. Danilo Valentino

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis con ordinanza cautelare n. 5287/2021 del 06/10/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del ricorso R.G.N. 8456/2021 e degli altri atti indicati nella richiamata ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione III bis, R.G.N. 8456/2021

2) Nome del ricorrente:

ESPOSITO ELISABETTA (SPSLBT87E56E335V),

rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale pec studiolegalevalentino@pec.it;

3) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- 1. Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro p.t.
- 2. Ufficio Scolastico Regionale per il Molise** in persona del legale rappresentante p.t.
- 3. Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia** in persona del legale rappresentante p.t.

Tutti rappresentati e difesi ed *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

4) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- del decreto dirigenziale prot.n.2025 del 10.8.2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia (comunicato alla ricorrente a mezzo email) con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Isernia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS);
- delle graduatorie dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia relativa alle classi di concorso “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e

“sostegno” nella scuola secondaria di II° grado (ADSS), notificata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente;

- dell’nota prot. 21222 del 20/8/2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia avente oggetto “chiarimenti su DM 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione per insegnamento su posti di sostegno acquisiti all'estero - riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Sostegno” notificata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- della nota prot. 4544 del 11/8/2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia avente oggetto “Ripubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze – Chiarimenti”, notificata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 (...)” nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;

- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente D.M. 51 del 3 Marzo 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciute

5) Sunto del ricorso

Il presente giudizio verte sulle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia valide per la Provincia di Isernia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) presentate dalla ricorrente in ottemperanza alla previsione contenuta nel decreto n.51 del 3.3.2021 e nei conseguenti provvedimenti adottati dalla USP territoriale.

Nello specifico, l'istante, che ha conseguito la specializzazione all'estero, proponeva ricorso, lamentando la illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze di I fascia valide per la Provincia di Isernia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS)

Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

PRIMO MOTIVO DI RICORSO

Contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione art.21 nonies l.n.241/'90.

Il provvedimento di esclusione dell'Ufficio scolastico di Isernia è contraddittorio in quanto non si comprende neppure quale sia la reale ragione a sostegno dell'esclusione della ricorrente (se, infatti, ciò debba risiedere nella circostanza di non essere inserita precedentemente in alcuna GPS o se, invece, nell'assenza del decreto di riconoscimento)

1.2.- In ogni caso, come è noto, è inammissibile procedere successivamente all'adozione del provvedimento ad una nuova e diametralmente opposta motivazione, completamente diversa rispetto a quella adottata senza far ricorso ad un provvedimento di secondo grado.

Pertanto, la nota del 20.8.2021 è sicuramente illegittima per violazione delle basilari regole dell'agere delle Amministrazioni pubbliche; allo stesso modo, è illegittimo il provvedimento di esclusione poiché la circostanza di non essere iscritto in precedente

GPS non è ragione sufficiente a determinare la mancata iscrizione della ricorrente poiché è ammessa l'iscrizione a chi abbia conseguito l'abilitazione entro il 31.7.2021 (e la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero ben prima di tale data).

SECONDO MOTIVO DI RICORSO

Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio del favor participationis; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73.

In ogni caso, le motivazioni indicate nelle note del 12.8.2021 e 20.8.2021 da parte dell'Ufficio scolastico sono conseguenza di un evidente travisamento poiché la normativa non impone in alcun modo, per i titoli all'estero, che entro la data del 31.7.2021 debba essere conseguito non solo il titolo estero ma anche il decreto di riconoscimento.

In particolare L'art. 7 della O. M. n. 60/2020 (espressamente richiamato dal D.M. 51/2021 e quindi ancora valida ed efficace) prevede che **“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”** (doc. n. 8).

Pertanto il provvedimento gravato, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è evidentemente illegittimo in quanto in continuità con le previsioni contenute nella O.M. 60/2020 la Amministrazione avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensì, l'inserimento CON RISERVA del partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero*

competente) oppure in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente”.

Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento;

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta”*

Infine, in ogni caso, i provvedimenti gravati stride sono comunque illegittimi in quanto in palese contrasto con il principio del c.d. *favor participationis*.

TERZO MOTIVO DI RICORSO

Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio del favor participationis; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/'90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/'90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73.

Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, si è evidenziata la illegittimità degli atti in questione in quanto sarebbe palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento.

Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante;

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

Ciò è ancora più evidente dai fatti in questione, in cui un Ente pubblico non ha neppure provveduto a riscontrare ad una Amministrazione una nota di chiarimento.

QUARTO MOTIVO DI RICORSO

Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.

Il provvedimento gravato risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico non ha provveduto a comunicare ai ricorrenti l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.

I ricorrenti, dal canto proprio, qualora avessero ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbero immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbero potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

QUINTO MOTIVO DI RICORSO

Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione

Il provvedimento in questione, palesemente illegittimo anche perché l'Ufficio scolastico ha ritenuto che la nota prot. n. 25348 del 17.8.2021 del Ministero dell'Università possa costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli, mentre tale nota può semmai essere un atto interlocutorio.

Oltretutto, anche per la giurisprudenza pacifica, la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Di conseguenza, sarebbe comunque viziata da incompetenza la nota del Ministero dell'Università.

La ricorrente altresì ha formulato istanza di concessione misura cautelare sia monocratica ex art. 55 CPA sia collegiale ex art. 56 CPA evidenziando quanto al fumus che lo stesso è in *re ipsa*, quanto al *periculum*, in particolare che il ritardo nella sospensione ed annullamento degli atti gravati comprometterebbe in modo irreversibile la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce alla ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarla dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

In particolare la misura cautelare monocratica è stata chiesta al fine di poter ottenere la nomina come supplente entro l'inizio dell'anno scolastico.

6) Indicazione dei controinteressati:

Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono tutti i soggetti utilmente inclusi nelle vigenti GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE e nei successivi elenchi aggiunti ex D.M. 51/2021 della Provincia di Isernia classe di concorso ADMM e ADSS, in quanto soggetti che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine delle graduatorie impugnate.

7) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della Sezione III Bis del TAR Roma;

8) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione III Bis del TAR Lazio-Roma con ordinanza cautelare n. 5287/2021 pubblicata in data 6/10/2021 che richiama l'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n.5287/2021, NRG 8456/2021, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 06/10/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione, non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativi dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione, dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativi dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- e) il Ministero dell'Istruzione, dovrà curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, della ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli **elenchi dei controinteressati**.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero dell'Istruzione degli adempimenti descritti, nonché si resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Distinti Saluti

Lecce – Roma, 08/10/2021

Avv. Danilo Valentino